


| | |
|---|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| PRESIDENZA DELLA REGIONE | |
| Servizio polizia locale e sicurezza | s.poliziale.sicurezza@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 401 - 582 fax + 39 0432 555 475 - 574 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

DECRETO n. 15

Udine, 27 gennaio 2011

DIRETTIVA SULLE MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DI MONITORAGGI, ISPEZIONI SUL LUOGO E CONTROLLI, PUNTUALI ED A CAMPIONE, IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI D'INCENTIVO ED AGLI ALTRI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA.

Art. 1

Oggetto

1. La presente direttiva disciplina le modalità con le quali il Servizio polizia locale e sicurezza (di seguito "Servizio") della Presidenza della Regione compie monitoraggi, ispezioni sul luogo (di seguito "ispezioni") e/o controlli¹, puntuali ed a campione, in relazione ai procedimenti d'incentivo ed agli altri procedimenti di competenza del Servizio - ai sensi:
 - a) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa (in particolare, gli articoli 71, 72, 75 e 76);
 - b) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, testo unico in materia di procedimento amministrativo (in particolare, gli articoli 44 e seguenti) - in relazioni agli incentivi² concessi dallo stesso Servizio.

Art. 2

Monitoraggi nei procedimenti d'incentivo

1. Nel corso dei procedimenti di incentivo, il Servizio esegue periodicamente monitoraggi per la verifica dello stato di attuazione dei progetti oggetto di incentivo allo scopo di accertare la compatibilità dell'attuazione dei progetti con i tempi di rendicontazione, il rispetto della procedura, delle finalità dell'incentivo e, eventualmente, allo scopo di porre in essere le necessarie rettifiche.

Art. 3

Tempi per le ispezioni ed i controlli puntuali ed a campione

1. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento ispezioni e controlli puntuali laddove ne ravvisi l'opportunità.

¹ Ispezioni e controlli possono essere svolti sia in modo cumulato che in modo alternativo.

² Per incentivi, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 7/2000, in materia di procedimento amministrativo, si intendono: contributi, incentivi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere.

2. Il Servizio esegue, altresì, ispezioni e controlli a campione:
 - a) entro un anno dallo spirare del termine per la rendicontazione;
 - b) nel termine stabilito dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui non debba essere presentata alcuna rendicontazione.

Art. 4

Modalità per le ispezioni ed i controlli a campione

1. La percentuale di pratiche sottoposte ad ispezione e controllo a campione è di almeno il 5% del totale in relazione ad ogni singola tipologia di procedimento d'incentivo.
2. La percentuale di pratiche sottoposte ad ispezione e controllo a campione è di almeno il 10% del totale in relazione ad ogni altra tipologia di procedimento di competenza del Servizio.
3. La percentuale di cui al comma 2 può essere ridotta fino al 5% del totale in base al rapporto tra risorse impiegate ed il vantaggio conseguibile, da parte del Responsabile del procedimento.
4. Il Responsabile del procedimento effettua il sorteggio delle singole pratiche, inerenti ad ogni tipologia di procedimento, in una seduta cui partecipano almeno due funzionari del Servizio, di cui uno non impegnato nello stesso procedimento.
5. Di ogni operazione di sorteggio, è redatto verbale, sottoscritto dai partecipanti.
6. Il Responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi d'imparzialità e di casualità della selezione, con proprio atto motivato, può prevedere metodologie di individuazione delle pratiche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, qualora nessuna delle stesse sia adeguata in relazione alla natura delle pratiche, alla loro consistenza numerica, alla tempistica di presentazione delle domande o delle dichiarazioni sostitutive ovvero ad altre circostanze oggettivamente comprovabili.

Art. 5

Verbale delle operazioni d'ispezione

1. Di ogni operazione d'ispezione, eseguita in contraddittorio con gli interessati, viene redatto verbale, sottoscritto dai funzionari che partecipano all'operazione.

Art. 6

Pubblicazione delle misure adottate per ispezioni e controlli

1. Il Servizio rende note le misure organizzative adottate per l'esecuzione di ispezioni e controlli mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - sezione "Polizia locale e sicurezza".

Il Direttore del Servizio
dott. Roberto Rossetto

